DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1984

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE

(IV/30.717 — Eurocheques uniformi)

(I testi in lingua francese, inglese, tedesca, italiana, olandese e danese sono i soli facenti fede)

(85/77/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare gli articoli 6 e 8,

vista la notificazione presentata il 7 luglio 1982 ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 17 dal presidente dell'Assemblea eurocheque e dell'eurocheque Working Group, a nome dei gruppi bancari nazionali che compongono queste due assemblee, concernente l'accordo «Package Deal» in vigore dal 1° maggio 1981, relativo agli «eurocheques uniformi» emessi all'estero in moneta locale,

vista la pubblicazione del contenuto essenziale dell'accordo (2), effettuata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, che non ha suscitato alcuna osservazione da parte di terzi interessati,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

La presente procedura riguarda l'accordo «Package Deal» relativo agli eurocheques uniformi emessi all'estero in moneta locale, concluso il 31 ottobre 1980 e in vigore a decorrere dal 1° maggio 1981 dalle banche, casse di risparmio e dagli altri istituti di credito che aderiscono al sistema eurocheque. Il termine «banca», utilizzato nella presente decisione, comprende i vari tipi di istituti di credito che aderiscono al sistema.

A. Il sistema eurocheque

(1) L'organizzazione eurocheque («ec») è stata creata nel 1968 su iniziativa privata di istituti finanziari europei. Essa ha lo scopo di soddisfare il bisogno di sistemi di pagamento internazionali risultante dall'aumento del turismo e dagli spostamenti per affari e lavoro all'interno dell'Europa, mettendo a disposizione degli utilizzatori titoli di pagamento validi sia nel loro paese d'origine, sia in altri paesi.

(2) Il sistema eurocheque è aperto a tutti gli istituti di credito europei, che non sono peraltro vincolati da alcuna struttura giuridica formale. Il sistema si basa su due strumenti: l'assegno e la carta di garanzia assegni. Il rimborso di un assegno tratto dietro presentazione della corrispondente carta è garantito dalla banca trassata, per un importo massimo prestabilito, a qualsiasi banca negoziatrice.

B. I partecipanti

(3) Gli istituti «emittenti» sono gli istituti di credito che rilasciano alla loro clientela carte di garanzia assegni ed assegni utilizzabili nel sistema eurocheque.

(4) In numerosi paesi, gli istituti emittenti hanno gradualmente adottato dal 1974, per la carta di garanzia e l'assegno garantito, una presentazione uniforme. Nella Comunità europea, titoli di pagamento uniformi di questo genere sono rilasciati in Belgio, Danimarca, Germania, Francia (Crédit Mutuel et Banques Populaires), in Irlanda, nel Lussemburgo, nei Paesi

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. C 281 del 18. 10. 1983, pag. 2.

Bassi e nel Regno Unito. Titoli di pagamento non uniformi sono rilasciati in Francia ed in Italia; quelli tuttora rilasciati in Irlanda saranno completamente sostituiti nel 1985 con titoli di pagamento uniformi; nel Regno Unito, il loro numero è in regressione.

(5) Gli istituti «accettanti» non rilasciano carte di garanzie né assegni utilizzabili nel quadro del sistema eurocheque, ma negoziano ai loro sportelli gli assegni garantiti. Nella Comunità europea, ciò avviene, ad esempio, in Grecia.

(6) Le condizioni di adesione in qualità di banca negoziatrice eurocheque comportano, fra l'altro, le due clausole seguenti:

— la banca negoziatrice non può imporre alcuna limitazione per quanto riguarda il numero degli assegni negoziati nel corso di una stessa operazione e la frequenza dei pagamenti;

— i tassi massimi previsti per il calcolo della commissione non possono essere superati.

Qualora in un paese di istituti emittenti sia in vigore un sistema di cambio regolamentato, alla banca estera negoziatrice eurocheque non potrà essere opposta l'inosservanza di tale sistema da parte del traente per rifiutare la garanzia prevista.

(7) Alla fine del 1983, il sistema eurocheque raggruppava più di 9 000 istituti emittenti e circa 6 000 istituti accettanti con sede in 39 paesi europei e mediterranei e contava più di 26 milioni di clienti utilizzatori di una carta di garanzia eurocheque uniforme. Nella sola Comunità europea, il numero di carte rilasciate era il seguente:

— *Carte eurocheque uniformi*	
— Belgio:	2 500 000
— Danimarca:	113 400
— Germania:	17 500 000
— Francia:	1 144 536
— Lussemburgo:	92 000
— Paesi Bassi:	2 267 000
— Regno Unito:	192 262
	23 809 200
— *Carte non uniformi*	
— Francia: (Carte Bleue)	2 740 000
— Irlanda: (Cheque Card)	629 202
— Italia: (Carta assegni)	895 000
— Regno Unito: (eurocheque Encashment Card)	1 480 819
	5 745 000

(8) Nel 1982, più di 15 milioni di eurocheques uniformi, rilasciati da banche in sei Stati membri, sono stati tratti in moneta locale in altri Stati membri della CEE:

Eurocheques uniformi nel 1982

Rilasciati da banche di	Tratti in moneta locale	
	in B, DK, D, F, IRL, I, L, NL e UK	in altri paesi
Belgio	2 399 635	706 345
Danimarca	247 620	149 015
Germania	8 200 395	9 100 928
Francia	1 137 106	576 549
Lussemburgo	231 163	35 952
Paesi Bassi	3 045 109	1 642 564
	15 261 028	12 211 353

Sulla base di un importo medio di 91-92 ECU per assegno, il numero totale di eurocheques uniformi tratti nel 1982 in uno Stato membro su una banca di un altro Stato membro ha rappresentato circa 1,4 miliardi di ECU.

(9) Nel 1983, circa 28 milioni di eurocheques uniformi sono stati tratti all'estero, di cui 90 % emessi da portatori tedeschi (17,5), olandesi (4,8) e belgi (2,9 milioni di assegni) e più del 57 % sono stati incassati in Austria (4,6), in Francia (4,1) in Italia (3,9) ed in Spagna (3,5 milioni di assegni).

C. Gli organi del sistema eurocheque

(10) L'«ec Working Group» è l'organo di decisione e di coordinamento nel quale gli istituti emittenti sono rappresentati, senza compenso, da un massimo di 4 persone per paese, fatta eccezione per il paese organizzatore della riunione, uno dei cui rappresentanti è nominato presidente. In caso di votazione, ciascun paese dispone di un solo voto. Le decisioni sono prese all'unanimità e sono obbligatorie per tutti gli istituti che aderiscono al sistema eurocheque. L'ec Working Group decide, fra l'altro, sull'importo massimo della commissione che le banche possono trattenere per il pagamento di assegni garantiti.

(11) Il «comitato di sicurezza ec» è un gruppo di lavoro permanente costituito dall'ec Working Group per promuovere la sicurezza nell'ambito del sistema eurocheque e per agire come organo di conciliazione in caso di controversie fra banche aderenti. Le sue decisioni, salvo in caso di raccomandazioni di conciliazione, per entrare in vigore devono essere preventivamente ratificate dall'ec Working Group.

(12) Il «congresso eurocheque», composto dall'insieme dei rappresentanti dei paesi degli istituti emittenti ed accettanti, si riunisce su proposta dell'ec Working Group. Nell'intervallo fra due riunioni del congresso, gli istituti accettanti sono informati delle decisioni dell'ec Working Group tramite eurocheque international.

(13) «eurocheque international», segretariato internazionale di eurocheque con sede a Bruxelles, è incaricato, in collaborazione con il presidente in carica, della preparazione dei lavori e dell'esecuzione delle decisioni dell'ec Working Group.

(14) La «comunità eurocheque» riunisce gli istituti aderenti al sistema eurocheque che utilizzano gli eurocheques uniformi e la carta di garanzia uniforme. Essi vi sono rappresentati tramite la loro organizzazione nazionale o il loro gruppo nazionale. Alla comunità eurocheque è ammessa una sola organizzazione per paese. L'«assemblea eurocheque» è l'organo di decisione della comunità eurocheque. Essa nomina un segretario generale che provvede alla gestione corrente della comunità eurocheque.

D. Il «Package deal» in vigore dal 1° maggio 1981

(15) Il pagamento da parte di una banca di un assegno tratto su una banca estera implica spese amministrative ed oneri di tesoreria, poiché la somma versata al traente di un assegno estero viene rimborsata alla banca negoziatrice soltanto con un certo ritardo. Per la remunerazione di questo servizio, la maggior parte delle banche negoziatrici prelevavano inizialmente una commissione massima pari a 2 franchi svizzeri (successivamente portate a 2,50 franchi svizzeri), o al suo controvalore, sugli eurocheques negoziati, Tuttavia, in particolare nei paesi in cui le banche negoziano un grande numero di eurocheques tratti da turisti stranieri, venivano spesso applicati prelievi più elevati sotto forma di commissioni superiori al massimo stabilito, di un tasso di cambio sfavorevole, di spese aggiuntive (spese d'intermediazione, tasse sugli assegni, ecc.), oppure, da parte degli esercizi commerciali che accettavano eurocheques esteri, sotto forma di «commissioni d'incasso» talvolta molto elevate. Inoltre, un numero crescente di banche dei paesi turistici cominciava a rifiutare di negoziare eurocheques esteri a causa degli oneri connessi a tale operazione.

(16) Nella riunione del 9 maggio 1980, l'ec Working Group ha deciso di proporre, in materia di eurocheques uniformi, nuovi accordi, che sono stati effettivamente conclusi il 31 ottobre 1980 e messi in vigore il 1° maggio 1981 per un periodo di cinque anni, automaticamente rinnovabile per periodi di dodici mesi.

(17) Le nuove disposizioni, applicabili in una prima fase ai paesi degli istituti emittenti, potranno essere estese a tutti i paesi degli istituti accettanti che si dichiarino disposti ad aprire il settore commerciale agli eurocheques uniformi. Esse comportano, fra l'altro i seguenti elementi:

a) il settore commerciale (boutiques, grandi magazzini, stazioni di servizio, alberghi e ristoranti) deve essere aperto ufficialmente all'accettazione di eurocheques uniformi ed essere informato delle condizioni di garanzia;

b) gli eurocheques uniformi devono essere tratti nella moneta del paese straniero visitato;

c) una commissione dell'1,25 % dell'ammontare dell'assegno, senza limite minimo, sarà applicata ad ogni eurocheque uniforme tratto all'estero in moneta locale. Tale commissione non sarà più prelevata dalla banca negoziatrice all'atto del pagamento, né dall'esercizio commerciale all'atto dell'accettazione dell'assegno, ma sarà pagata al momento del rimborso degli assegni da parte del centro di compensazione (vedi tuttavia, infra punto 22).

a) *Apertura del settore non bancario*

(18) L'utilizzazione dei titoli di pagamento uniformi nel settore commerciale di un paese deve formare oggetto di una convenzione fra una organizzazione centrale di tale paese (associazione bancaria per gli istituti accet-

tanti, oppure ufficio nazionale di collegamento eurocheque per gli istituti emittenti) e la comunità eurocheque. Le questioni particolari (connesse, ad esempio, alla legislazione in materia di assegni) sono disciplinate da accordi bilaterali fra i membri della comunità eurocheque e l'organizzazione centrale del paese interessato.

(19) La banca trassata garantisce, nei limiti dell'importo massimo garantito, il pagamento degli eurocheques uniformi tratti su di essa e negoziati nel settore commerciale dei paesi del sistema eurocheque, a condizione che:

— la firma, il nome della banca e il numero di conto apposti sull'assegno corrispondano a quelli della carta di garanzia;

— il numero della carta di garanzia sia indi cato sul retro dell'assegno;

— la data di emissione dell'assegno sia compresa nella durata di validità della carta di garanzia;

— l'assegno tratto all'estero sia presentato alla banca trassata nel termine di venti giorni a decorrere dalla data di emissione. Questa condizione è rispettata se l'eurocheque perviene entro tale termine al centro di compensazione eurocheque della banca trassata.

(20) Gli importi massimi garantiti sono fissati di comune accordo fra le organizzazioni interessate e l'assemblea eurocheque. Gli eurocheques uniformi tratti nel settore commerciale devono essere emessi nella moneta del paese straniero visitato.

(21) L'organizzazione interessata s'impegna a prendere le disposizioni necessarie affinché nessuna commissione sia prelevata sugli eurocheques presentati in pagamento. Qualora per il pagamento degli assegni si applichi una tariffazione bancaria nazionale, le banche del paese interessato s'impegnano a non prelevare commissioni speciali a carico di chi accetta eurocheques uniformi.

(22) Taluni istituti, tuttavia, applicano solo in parte gli accordi eurocheque. Per tale motivo, in Francia, una cassa regionale del Crédit Agricole continua a richiedere una commissione dell'1 % all'atto dell'incasso di eurocheques uniformi esteri e le banche del Groupement Carte Bleue hanno aperto la loro rete ai commercianti solo a titolo sperimentale e ciò alle stesse condizioni che ai portatori di una Carte Bleue o di una carta di credito Visa.

b) *Rimborso degli eurocheques uniformi*

(23) La compensazione degli eurocheques uniformi tratti all'estero in moneta locale presupponeva l'addebito delle commissioni alla banca negoziatrice, la conversione nella divisa del paese d'origine, l'invio individuale degli assegni da parte della banca negoziatrice alla banca trassata e la messa a disposizione da parte di quest'ultima dell'importo degli assegni pagati. Per razionalizzare e semplificare la compensazione degli eurocheques uniformi tratti nella moneta di un paese estero, si è provveduto a centralizzare la massa degli eurocheques uniformi. In ogni paese i centri di compensazione (ne esistono 3 in Belgio, 15 in Danimarca, 3 in Francia, 2 in Irlanda, 17 in Italia, 5 nel Lussemburgo) ricevono dagli sportelli negoziatori gli eurocheques tratti su banche estere, li inviano ai corrispondenti centri delle banche trassate e ricevono eventualmente da questi ultimi gli eurocheques tratti da clienti nazionali all'estero. Questa compensazione internazionale rappresenta dal 5 al 10 % della compensazione eurocheque totale. Gli eurocheques emessi a livello nazionale sono integrati nei sistemi di compensazione nazionali.

(24) Per rientrare in questo sistema centralizzato, l'assegno deve essere un eurocheque uniforme, deve essere tratto nella moneta del paese estero visitato e non superare l'importo massimo di compensazione convenuto. Ter i paesi della Comunità europea, l'importo massimo di compensazione convenuto e l'importo massimo garantito sono stabiliti come segue (a decorrere dal 1° gennaio 1985 per quanto riguarda gli importi indicati per la Germania, la Grecia, l'Irlanda e l'Italia):

	Importi				Accettazione nel settore commerciale
	di compensazione		massimi garantiti		
Belgio/Lussemburgo	FB	12 000	FB	7 000	(****)
Danimarca	Dkr	2 100	Dkr	1 200	(***)
Germania	DM	600	DM	400	(****)
Grecia		—	Dr	17 000	(*)
Francia	FF	1 700	FF	1 000	(**)
Irlanda	£ Irl	200	£ Irl	100	(**)
Italia	Lit	400 000	Lit	250 000	(**)
Paesi Bassi	Fl	500	Fl	300	(****)
Regno Unito	£ (UK)	160	£ (UK)	75	(**)

(*) In Grecia ed a Cipro il settore commerciale non è ufficialmente aperto ai portatori d'eurocheques.
(**) e (***) Buona ed eccellente accettazione.
(****) Gli eurocheques sono utilizzati come mezzo di pagamento nazionale e largamente accettati da parte del settore commerciale.

Qualora l'importo di un eurocheque uniforme superi l'importo massimo di compensazione, il centro di compensazione restituisce l'assegno alla banca che ha effettuato la rimessa invitandola ad inviare l'assegno ad un corrispondente secondo le procedure tradizionali.

(25) Il centro delle banche negoziatrici è autorizzato ad addebitare i conti che i centri di altri paesi intrattengono con esso (conti loro), mediante un'unica scrittura, dell'importo totale dell'invio corrispondente di eurocheques uniformi e dell'1,25 % a titolo di commissioni spettanti. A tali addebiti sarà applicata una data di valuta di «due giorni lavorativi dopo la data d'invio». Per le rimesse di assegni il cui importo globale superi il controvalore di 15 000 franchi svizzeri, questa data di valuta sarà applicabile soltanto se le rimesse di assegni sono annunciate per telex al centro del paese delle banche trassate affinché esso garantisca una copertura sufficiente.

(26) La conversione viene effettuata dal centro delle banche trassate al cambio di mercato. I conti dei titolari sono addebitati secondo i normali sistemi di compensazione nazionali.

(27) Le disposizioni succitate riguardano soltanto i rapporti delle banche negoziatrici o i loro centri di compensazione nazionali e i rapporti fra i centri dei vari paesi. Esse non si applicano ai rapporti interni tra i centri di compensazione e le banche trassate del loro paese né a quelli tra le banche trassate e i loro clienti.

(28) All'atto dell'incasso di eurocheques emessi in moneta locale all'estero, i centri degli istituti emittenti prelevano dalle banche trassate — e queste utlime dal conto dei propri clienti — la commissione dell'1,25 % destinata alla banca estera che ha pagato gli assegni, nonché eventualmente, una commissione supplementare destinata a coprire le loro spese di gestione e di compensazione:

Commissioni riscosse dai centri di compensazione

— Belgio:

 2,25 % (eurocheques emessi in Danimarca e Germania);

 2,50 % (emessi in Irlanda, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito);

 2,75 % (emessi in Francia, in Italia, ecc.);

— Danimarca:

 15 Dkr per eurocheque, senza distinzione di ammontare;

— Germania:

 1,75 %, con un minimo di 2,50 DM per eurocheque;

— Francia:

 2,25 % (Crédit Mutuel);

— Irlanda:

 1,25 % più 23 pence per eurocheque (7 pence per la tassa di bollo, 4 pence per il centro di compensazione e 12 pence per la banca trassata);

— Lussemburgo:

1,25 % più una commissione di 35 FL per assegno; quest'ultima commissione è la sola riscossa se l'assegno è emesso in Belgio;

— Paesi Bassi:

1,25 %;

— Regno Unito:

1,25 % più 28 pence per eurocheque (Midland Bank).

Nei paesi al di fuori del campo d'applicazione dell'accordo (fra cui la Grecia), la banca negoziatrice riscuote direttamente una commissione equivalente a 2,5 franchi svizzeri che sostituisce la commissione dell'1,25 %.

II. IN DIRITTO

A. Articolo 90 paragrafo 2

(29) I notificanti hanno invocato l'applicabilità dell'articolo 90, paragrafo 2, del trattato CEE. Queste disposizioni d'eccezione non sono applicabili nel caso di specie. Infatti il sistema eurocheque è stato istituito per iniziativa di organismi finanziari privati (punto 1). Né questi organismi, né l'associazione da essi costituita sono mai stati incaricati di gestire un servizio di interesse economico generale in forza di un atto della pubblica amministrazione [1]. Questa conclusione non può essere inficiata dal fatto che le autorità competenti dei paesi interessati non solo sono a conoscenza del sistema eurocheque, ma addirittura lo approvano espressamente o che taluni paesi abbiano adottato appositi dispositivi di legge a favore del sistema o di parte di esso.

(30) Anche se, per ipotesi, il sistema eurocheque e i suoi membri emittenti o accettanti fossero stati incaricati da un'autorità internazionale o da un complesso di autorità pubbliche nazionali di mettere a disposizione degli utilizzatori un mezzo di pagamento internazionale creatore di moneta scritturale, l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie a tali istituti di credito non osterebbe in alcun caso all'adempimento della specifica missione che, per ipotesi, sarebbe stata loro affidata.

[1] Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 luglio 1981 nella causa 172/80, Züchner contro Bayerische Vereinsbank, punto 7 della motivazione, Raccolta 1981, pag. 2021 e seg. 2030.

B. Articolo 85, paragrafo 1

a) *Imprese e associazioni d'imprese*

(31) In quanto entità economiche esercenti attività di natura economica, le banche e gli altri istituti di credito sono imprese ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE. «Eurocheque» e i suoi organi (punti da 10 a 14) che raggruppano in una organizzazione comune numerosi istituti creditizi e le associazioni da essi costituite sono pertanto un'associazione di imprese ai sensi di tale articolo.

b) *Incidenza sugli scambi intracomunitari*

(32) L'emissione di un assegno in un paese estero determina un movimento di fondi dal paese in cui ha sede l'istituto trassato a tale paese. Qualsiasi accordo o decisione inteso a fissare il prezzo e le modalità di compensazione di tali trasferimenti, che riguardano operazioni internazionali ed intracomunitarie importanti (1,4 miliardi di ECU nel 1982, punto 8), può, per la sua stessa natura, pregiudicare il commercio tra Stati membri; la nozione di «commercio» ha, in tal caso, vasta portata e comprende anche gli scambi valutari (sentenza Zückner, punto 18 della motivazione).

c) *Restrizioni della concorrenza*

(33) Gli accordi conclusi e le decisioni prese nel quadro del sistema eurocheque, che hanno per oggetto la fissazione del prezzo d'un servizio, costituiscono intese espressamente vietate a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE. Essi hanno per effetto di impedire la concorrenza tra le banche di ogni paese, ed in particolare di ogni Stato membro, per quanto riguarda l'incasso di eurocheques uniformi tratti su banche di altri paesi. Infatti l'ec Working Group stabilisce direttamente e in modo uniforme l'ammontare delle commissioni che le banche possono riscuotere o ricevere per il pagamento di assegni garantiti tratti su banche estere nel quadro del sistema eurocheque (punto 10). Lo stesso ec Working Group ha altresì deciso di stipulare nuovi accordi, in vigore dal 1° maggio 1981 (punto

16) che riguardano, tra l'altro, le commissioni fisse e uniformi che devono essere versate agli sportelli negoziatori per gli eurocheques uniformi tratti in moneta locale su una banca di un paese straniero (punti 17 c, 25).

(34) La concorrenza tra le banche di uno Stato membro che rilasciano eurocheques è inoltre ostacolata dalla fissazione di un ammontare massimo garantito. Nessuna banca può offrire infatti alla propria clientela un ammontare garantito superiore a quello stabilito dall'associazione eurocheque nazionale di concerto con l'assemblea eurocheque (punto 20), che vale per tutti gli eurocheques uniformi emessi in questo paese (punto 24).

(35) Tenendo conto della crescente interpenetrazione dei mercati nazionali nel mercato comune e del volume e valore complessivo degli eurocheques uniformi emessi in ciascuno Stato membro da cittadini di altri Stati membri (punti 8 e 9), una siffatta intesa sui prezzi è suscettiva di influire sensibilmente sul gioco della concorrenza negli scambi valutari tra Stati membri.

C. **Articolo 85, paragrafo 3**

(36) Le quattro condizioni richieste per poter beneficiare di un'esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, ricorrono, nel caso di specie.

1. *Miglioramento del sistema di pagamento*

(37) Il sistema eurocheque di per sé stesso e gli accordi e decisioni in vigore dal 1° maggio 1981 contribuiscono a rendere più agevoli i pagamenti all'interno del mercato comune:

a) Gli assegni garantiti nel quadro del sistema eurocheque possono essere emessi fuori del paese in cui ha sede la banca trassata e riscossi presso le banche aventi sede in vari paesi esteri, in particolare negli Stati membri della CEE.

b) Gli eurocheques uniformi adottati dalla maggioranza degli istituti emittenti possono essere emessi nella moneta locale dei vari paesi, in particolare degli Stati membri della CEE. In forza degli accordi e delle decisioni in vigore dal 1° maggio 1981, salvo in casi eccezionali (punto 22), gli eurocheques uniformi vengono ormai pagati interamente senza prelievo di alcuna commissione dagli sportelli negoziatori (punto 17 c) e sono così più facilmente accettati dal settore commerciale. Nel caso in cui certe banche applichino solo parzialmente gli accordi, i portatori di eurocheques sono o saranno in ogni modo informati del costo dell'incasso di un eurocheque uniforme estero.

c) La compensazione centralizzata semplifica alle banche negoziatrici l'incasso degli eurocheques uniformi stranieri da esse accettati, il che rappresenta un notevole vantaggio soprattutto per le banche dei paesi dove il turismo svolge un ruolo importante.

2. *Partecipazione degli utilizzatori*

(38) Il sistema eurocheque riserva agli utilizzatori un congruo utile in quanto:

a) I portatori di assegni del sistema eurocheque possono disporre, in pratica di tutte le monete europee. Possono ritirare denaro in contanti, in funzione dei loro bisogni, presso le banche del paese visitato, beneficiando della garanzia della propria banca.

b) Inoltre, prima che l'assegno emesso all'estero venga presentato all'incasso, essi beneficiano di un certo periodo durante il quale non pagano interessi passivi.

c) I portatori di eurocheques uniformi possono utilizzarli tra l'altro per pagare direttamente i loro acquisti al settore commerciale all'estero. Questi eurocheques emessi nella moneta locale vengono onorati, salvo in casi eccezionali (punto 22), per l'intero ammontare. Il traente beneficia generalmente di un tasso di cambio più vantaggioso, in quanto il centro di compensazione del suo paese effettua la conversione in valuta al cambio di mercato (punto 26). Nel caso in cui talune banche applichino solo parzialmente gli accordi, i portatori di eurocheques sono o saranno in ogni modo informati del costo dell'incasso d'un eurocheque uniforme estero.

d) Gli accettanti del settore commerciale beneficiano parimenti della garanzia della banca trassata. Essi hanno per di più la certezza che gli eurocheques uniformi verranno loro integralmente pagati dalle banche nazionali e che ad essi non verrà prelevata alcuna commissione d'incasso (punto 21), salvo in casi eccezionali (punto 22 e lettera c) supra). La possibilità di pagamento diretto mediante eurocheques costituisce un incentivo alla loro attività commerciale.

3. *Indispensabilità delle restrizioni*

(39) Le restrizioni imposte agli istituti di credito emittenti o accettanti sono indispensabili al retto funzionamento del sistema eurocheque:

a) La rimessa all'estero di un assegno tratto su un determinato istituto è un servizio che una banca non può effettuare se non dispone di filiali o corrispondenti in tale paese. Accettando assegni tratti su banche estere, la banca negoziatrice rende infatti un servizio a utilizzatori che non sono né suoi clienti né clienti di altre banche dello stesso paese e che non è equilibrato né compensato da prestazioni reciproche equivalenti (vedi statistiche, punti 8 e 9). Quando un tale servizio è prestato da tutte le banche di un paese alla clientela bancaria di altri paesi, è indispensabile che le modalità d'accettazione e di compensazione degli assegni di cui trattasi siano determinate di comune accordo dagli istituti emittenti ed accettanti dei vari paesi interessati.

b) Nel quadro di un tale accordo, la fissazione comune ed uniforme della remunerazione di questo servizio, nonché l'onere di tesoreria che comporta per le banche negoziatrici, è inerente ed accessoria alla collaborazione tra le banche negoziatrici e i loro centri nazionali, e tra questi centri tra di loro, e rende possibile l'accettazione di assegni emessi all'estero e la loro compensazione internazionale. Commissioni variabili da una banca all'altra comporterebbero negoziati bilaterali tra le 15 000 banche che aderiscono al sistema affinché ogni banca accettante stabilisca con ogni banca emittente l'ammontare della remunerazione che essa desidera ottenere. Ogni compensazione centralizzata diventerebbe in tal modo impossibile e le spese amministrative gravanti sugli eurocheques sarebbero considerevolmente aumentate.

c) L'obbligo imposto agli istituti accettanti di non superare i tassi massimi di commissione previsti (punto 6) è necessario onde evitare che vengano applicati diritti o commissioni supplementari come IVA, imposta locale, tassa di bollo, commissione d'incasso, ecc.

d) È indispensabile che ogni paese fissi in modo uniforme la garanzia massima (punti 20 e 24) onde non rendere inutilmente complicato il funzionamento del sistema e impossibile l'incasso centralizzato e semplificato. Il sistema non sarebbe infatti più in grado di funzionare se coloro che accettano eurocheques uniformi — settore bancario e soprattutto non bancario — dovessero ogni volta accertarsi che non sia stato superato l'ammontare massimo di garanzia della banca trassata.

(40) La presente decisione non comprende gli eventuali accordi interbancari nazionali o le decisioni di associazioni bancarie nazionali che fissano la misura delle commissioni che le singole banche emittenti di un dato paese devono applicare ai loro clienti. Siffatti accordi o decisioni nazionali, che eliminerebbero la concorrenza residua tra le banche che rilasciano eurocheques uniformi (vedi anche punto 43 infra) non potrebbero comunque essere considerati indispensabili ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera a).

4. *Possibilità di concorrenza*

(41) Gli accordi e le decisioni di cui trattasi non danno agli istituti di credito che emettono eurocheques uniformi la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale degli strumenti di pagamento internazionali. Infatti chiunque si rechi all'estero ha generalmente la scelta tra diversi mezzi di pagamento quali:

— valuta in contanti del paese visitato, del paese d'origine o altra valuta,

— assegni turistici in una qualsiasi valuta,

— assegni postali,

— carte di credito,

— carte per distributori automatici di banconote utilizzabili in vari paesi oppure,

— assegni del sistema eurocheque.

(42) Gli accordi e le decisioni di cui trattasi non riguardano le relazioni tra le banche trassate e la loro clientela. Sussiste quindi la possibilità di concorrenza per quanto riguarda i rapporti tra le banche che rilasciano eurocheques e la rispettiva clientela. Spetta alla banca trassata decidere la percentuale di commissione da addebitare ai propri clienti (punto 27). La commissione fatturata al cliente può quindi essere, almeno teoricamente, inferiore alle commissioni che remunerano i servizi resi dalla banca negoziatrice e dal centro di compensazione della banca trassata.

(43) Le considerazioni di cui sopra valgono tuttavia solo se gli accordi e le decisioni in questione non sono integrati a livello nazionale da accordi o decisioni di associazioni aventi per oggetto i rapporti tra le banche e la loro clientela per quanto attiene alle commissioni (punto 40 supra). L'utilizzatore deve poter rivolgersi all'istituto di credito di sua scelta per aprirvi un conto ed ottenere assegni. Tale libertà di scelta dell'utilizzatore sarebbe illusoria se tutti gli istituti di credito di uno stesso paese offrissero lo stesso servizio allo stesso prezzo.

D. **Regolamento n. 17**

(44) A norma dell'articolo 6 paragrafo 1, del regolamento n. 17, la presente decisione ha effetto dalla data della notificazione, cioè dal 7 luglio 1982.

(45) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17 l'esenzione concessa con la presente decisione è accordata per il periodo iniziale del «Package Deal» (punto 16), vale a dire fino al 30 aprile 1986.

(46) Per garantire la trasparenza del mercato e la libertà di scelta degli utilizzatori è necessario che questi ultimi siano esattamente informati delle modalità e del costo d'utilizzazione degli eurocheques uniformi all'estero.

Infatti, l'emissione di un eurocheque uniforme nella moneta locale di un paese estero può comportare il prelievo diretto di una commissione da parte di certi istituti accettanti che applicano solo parzialmente l'accordo (punto 22). Essa comporta anche generalmente, oltre al pagamento di una commissione dell'1,25 % all'istituto accettante, il prelievo da parte del centro di compensazione nazionale e/o dell'istituto emittente di altre commissioni (punto 28) quali:

— una commissione minima per eurocheque uniforme emesso;

— una commissione di cambio prelevata dal centro di compensazione al momento della conversione nella valuta del traente;

— commissioni di gestione, di compensazione, ecc.

(47) Queste diverse componenti del costo dovrebbero essere portate a conoscenza della clientela mediante avvisi agli sportelli, opuscoli, o ogni altro mezzo opportuno. Allo stesso modo, l'estratto conto consegnato al cliente, all'atto dell'addebito dell'operazione, dovrebbe indicare, in principio:

— il tasso di cambio fissato per convertire l'ammontare emesso in valuta straniera,

— la commissione dell'1,25 % dovuta alla banca negoziatrice,

— la commissione supplementare eventualmente prelevata dal centro di compensazione e/o dalla banca trassata.

(48) Per tale motivo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, le associazioni nazionali del sistema eurocheque nella CEE devono prescrivere ai loro membri, qualora non l'avessero già fatto, di informare nel modo più preciso la loro clientela,

— in qualità di istituti accettanti, di ogni eventuale costo che comporta il pagamento di eurocheques uniformi tratti in moneta locale su una banca estera;

— in qualità di istituti emittenti, del costo complessivo che comporta l'utilizzazione di eurocheques uniformi all'estero.

Le associazioni nazionali interessate devono inviare alla Commissione il testo delle circo-

lari indirizzate ai loro membri in applicazione della presente decisione.

(49) Affinché la Commissione possa vigilare sul rispetto delle condizioni di esenzione per l'intera durata della medesima, eurocheque international deve comunicare immediatamente alla Commissione stessa qualsiasi integrazione o modifica degli accordi e decisioni notificati, nonché ogni eventuale nuovo accordo o decisione adottati dagli organi di eurocheque per quanto riguarda gli eurocheques uniformi emessi all'estero in moneta locale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, sono dichiarate inapplicabili per il periodo dal 7 luglio 1982 al 30 aprile 1986 all'accordo «Package Deal» relativo agli eurocheques uniformi emessi all'estero in moneta locale, concluso il 30 ottobre 1980 ed entrato in vigore il 1° maggio 1981, purché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 2.

Articolo 2

1. Le associazioni nazionali della Comunità economica europea alle quali è destinata la presente decisione sono tenute ad imporre ai loro aderenti, qualora non l'avessero già fatto, l'obbligo d'informare nel modo più preciso la loro clientela,

— in qualità di istituti accettanti, di ogni eventuale costo che comporta il pagamento di eurocheques uniformi tratti in moneta locale su una banca estera;

— in qualità di istituti emittenti, del costo dettagliato che comporta l'utilizzazione di eurocheques uniformi all'estero.

Dette associazioni nazionali trasmetteranno alla Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, il testo della circolare all'uopo indirizzata ai loro membri.

2. Eurocheques international è tenuto a comunicare immediatamente alla Commissione qualsiasi integrazione o modifica da esso apportata agli accordi e alle decisioni notificati come pure qualsiasi nuovo accordo o decisione degli organi di eurocheque avente per oggetto gli eurocheques uniformi emessi all'estero in moneta locale.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alle seguenti associazioni:

1. Eurocheque international
Avenue des Arts 40, bte 3
B-1040 Bruxelles

2. Association française des banques
18, rue La Fayette
F-75009 Paris

3. Associazione bancaria italiana
Piazza del Gesù 49
I-00186 Roma

4. Bank Cheque Card Committee
10, Lombard Street
GB-London EC3V 9AP

5. Bundesverband deutscher Banken e. V.
Mohrenstraße 35/41
D-5000 Köln 1

6. Communauté belge Eurocheque
Avenue des Arts 40, bte 2
B-1040 Bruxelles

7. Communauté luxembourgeoise Eurocheque
Boite postale 241
L-Luxembourg

8. Den Danske Bankforening
Ameliegade 7
DK-1256 København K

9. Irish Banks' Standing Committee
Nassau House, Nassau Street
IRL-Dublin 2

10. Stichting Bevordering Chequeverkeer
Postbus 9120
NL-1006 CB Amsterdam

11. Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken
Heussallee 5
D-5300 Bonn 1

12. Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.
Simrockstraße 4
D-5300 Bonn

Articolo 4

La presente decisione è destinata, per informazione, alle altre associazioni nazionali di banche emittenti del sistema eurocheque anche a nome delle quali è stata effettuata la notificazione:

13. Agrupación Andorrana Eurocheque
Boîte Posta 20
Correus Francesos
AND-Andorra la Vella

14. Agrupación Española Eurocheque
Los Madrazo 28
E-28014 Madrid 14

15. Banco de Portugal
Rua do Comércio 148
P-1101 Lisaboa

16. Den Norske Bankforening
Boks 1489, Vika
N-Oslo 1

17. Schweizerische Bankiersvereinigung
Postfach 4182
CH-4002 Basilea

18. Suomen Pankkiyhdistys
Fabianinkatu 8
SF-00130 Helsinki 13

19. Svenska Bankförenigen
Bos 7603
S-102 94 Stockholm

20. Udruzenje Banaka Jugoslavije
Masarikova 5/IX
YU-11000 Begrad

21. Verband Österreichischer Banken und Bankiers
Börsegasse 11
A-1013 Vienna

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1984.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Membro della Commissione